



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 1

Approvato dal Consiglio Comunale in data 19 gennaio 2015

OGGETTO: CASE ED APPARTAMENTI LOCATI AD USO TURISTICO.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- sempre più frequentemente, si leggono dichiarazioni del Sindaco in merito al crescente aumento del turismo nella nostra città, come effetto delle scelte dell'Amministrazione e degli investimenti fatti in cultura;
- il Comune di Torino ha adottato, in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, l'imposta di soggiorno e che tale tassa, su disposizione di legge, è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, la fruizione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i relativi servizi pubblici locali;

CONSIDERATO CHE

- l'imposta si applica ad ogni alloggio (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno) fino ad un massimo di 4 o 7 pernottamenti consecutivi, con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere che si trovano nel territorio del Comune di Torino, come definito dalla Legge Regionale in materia di turismo e richiamate nell'articolo 1 del Regolamento n. 349, compresi gli immobili occasionalmente usati ai fini ricettivi di cui alla Legge Regionale 31/1985;
- è in espansione il turismo che vede l'utilizzo crescente di strutture ricettive "a carattere non imprenditoriale" tra le quali, si annoverano le locazioni turistiche intese come case ed appartamenti privati completamente ammobiliati, locati ad uso turistico e per un tempo limitato;

PRESO ATTO

che a seguito dell'abrogazione di quasi tutto il Codice del Turismo (D.Lgs. n. 97/2011) con una recente sentenza della Corte Costituzionale (n. 80/2012), la materia risulta regolamentata della

riforma delle locazioni abitative del 1998 (che aveva in sostanza liberato le locazioni turistiche da ogni vincolo non solo di durata, ma anche di canone, rimettendone la disciplina al Codice Civile), mentre la parte amministrativa della locazione è di fatto rimessa alle Regioni;

APPURATO CHE

solamente alcune Regioni si sono aggiornate occupandosi anche di locazioni turistiche di seconde case da parte di privati, mentre la Regione Piemonte regola la disciplina delle strutture ricettive extralberghiere con la Legge n. 31 che risale al 1985 e che risulta insufficiente e non al passo con l'evoluzione del modo di fare turismo;

VALUTATO CHE

risulta necessario adeguare la normativa regionale e comunale al fine di poter equiparare le varie strutture alberghiere ed extralberghiere offerte al turista, colmare un vuoto legislativo, e aumentare le entrate da destinare alla nostra Città, soprattutto in tempi in cui i bilanci ci richiedono sforzi grandi sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta al fine di:

- sollecitare la Regione affinché adegui la normativa alle nuove esigenze, inserendo nello specifico, la volontà di promuovere nuove forme di ricettività valorizzando le specifiche caratteristiche dell'edilizia locale definendo i criteri (specificandone i requisiti obbligatori) sulla base dei quali i Comuni possano annoverare tra gli esercizi extralberghieri anche le attività ricettive a carattere non imprenditoriale (di cui sopra);
 - modificare, in seguito all'adeguamento della normativa regionale, il regolamento comunale n. 349 per l'applicazione dell'imposta di soggiorno aggiornando le strutture ricettive per cui è previsto il pagamento della tassa di soggiorno e la misura dell'applicazione della medesima.
-